CAMERA DEI DEPUTATI N. 2923

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SBARBATI

Agevolazione fiscali nel settore del turismo per le aree ricadenti negli obiettivi 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88, e per i territori insulari

Presentata il 20 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È ormai consapevolezza comune che anche quando l'economia nazionale vive una fase positiva di sviluppo, nei territori insulari e nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 e nell'obiettivo 5b del regolamento (CEE) n. 2052/58 del Consiglio del 24 giugno 1988 il tasso di disoccupazione continua ad essere in crescita con il conseguente progressivo distacco rispetto alle altre zone del Paese sia in termini di progresso sia come livello complessivo della qualità della vita. Questo dato negativo dovuto a fattori molteplici certamente non tutti ricomprendibili nella presentazione di una proposta di legge, non può essere certo invertito affidandosi a semplici forme di assistenzialismo ma attraverso una sapiente valorizzazione delle forze vitali ed imprenditoriali di queste realtà del nostro Paese che hanno dimostrato più volte di volersi agganciare al treno dello sviluppo e dell'Europa.

È coscienza diffusa che una carta fondamentale da giocare in futuro, oltre a quella della presenza attiva dello Stato, per tentare di eliminare le disparità tra le varie zone del Paese nonché il ruolo della malavita organizzata nei settori del turismo e del commercio sarà quella di favorire sviluppo ed occupazione in uno dei settori che va sicuramente valorizzato: quello turistico.

La bellezza del territorio accompagnata dal valore e dalla rilevanza dei beni artistici e culturali ed alla genialità imprenditoriale degli operatori turistici è un bene economico che va salvaguardato ed incentivato poiché è una leva vitale per lo sviluppo in molte aree economicamente depresse del nostro Paese.

La presente proposta di legge si basa sull'analisi di due elementi: il primo è che da oggi al 2000 si prevede tendenzialmente un incremento del flusso turistico nei confronti dell'Europa di circa il 20 per cento, il secondo è che bisognerà essere concorrenziali in termini di strutture e di offerta nei confronti degli altri potenziali concorrenti. Se a questo aggiungiamo che solo il 15 per cento delle strutture alberghiere turistiche è concentrato nelle zone suddette viene spontanea l'idea che è necessario favorire, tenuto conto delle difficoltà economiche attuali, questo settore con opportune iniziative di legge. La presente proposta di legge tende a individuare strumenti idonei per la ripresa e lo sviluppo turistico puntando sull'incremento di un settore che può valorizzare il nostro Paese agli occhi del mondo e dell'Europa incrementando nel contempo gli stessi livelli occupazionali.

Ciò anche per cercare di dare nuovi stimoli a chi con difficoltà sempre più crescenti già opera nel settore e per favorire il sorgere di nuove forme di imprenditorialità.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede una serie di agevolazioni fiscali che tendono a favorire lo sviluppo delle imprese turistiche nei territori insulari e peninsulari ricadenti nelle aree dell'obiettivo 2 e dell'obiettivo 5b del citato regolamento n. 2052/88.

L'articolo 2 tiene conto delle penalizzazioni a cui vanno incontro le strutture turistiche in questi territori e, per quanto riguarda quelli insulari, anche dei costi aggiuntivi che comporta la distanza che li separa dalle coste della penisola. In considerazione di ciò si prevedono agevolazioni tariffarie nei confronti delle organizzazioni di viaggio internazionali e nazionali affinché si possa puntare ad incrementare i flussi turistici in queste realtà del nostro Paese.

L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del turismo).

1. Al fine di sviluppare il turismo nei territori insulari e nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 e nell'obiettivo 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento per lo svolgimento di attività volte alla costruzione di nuove strutture turistiche, alla ristrutturazione di quelle esistenti ed al loro ampliamento teso a creare nuovi posti di lavoro, purché realizzate nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche.

2. Ai redditi derivanti dalle attività imprenditoriali, connesse alla costruzione ed ampliamento di nuove strutture turistiche nei territori insulari, e nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 e nell'obiettivo 5b del citato regolamento (CEE) n. 2052/88 per i primi tre anni, si applica una riduzione delle aliquote IRPEF e IRPEG in misura pari al 10 per cento dell'utile di gestione.

3. La riduzione di cui al comma 2 è concessa anche qualora l'utile di gestione sia reinvestito, da parte di chi opera nel settore turistico, per miglioramenti strutturali tesi al miglioramento dei servizi offerti ed alla creazione di nuovi posti di lavoro.

ART. 2.

(Agevolazioni in tema di trasporto).

1. Le organizzazioni di viaggio nazionali e internazionali hanno diritto all'esenzione dall'IVA gravante sui costi di trasporto delle persone, da e per i territori e le aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, qualunque sia il vettore

utilizzato, qualora ne sia fatta precedentemente richiesta.

2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso solo nel caso che la proposta turistica preveda una permanenza di minimo tre notti.

3. Il responsabile dell'organizzazione di viaggio all'atto dell'acquisto del biglietto di trasporto, deve produrre, in carta semplice, apposita autocertificazione, con l'elenco dei partecipanti al viaggio che contempli quanto previsto dal comma 2.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.